Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Statuto tipo di Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. senza distribuzione di utili

Modello A.S.C. – Attività Sportive Confederate · base: fac-simile FIP Sportello Fiscale-Legale, revisione 14 ottobre 2026 alla luce della circolare 7/E/2026 · adattamento del 25 ottobre 2026

Versione con evidenziazione: in giallo le parti modificate o aggiunte rispetto al fac-simile FIP.

Statuto della "_____ Società Sportiva Dilettantistica a r.l."

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata

Articolo 1) Denominazione sociale

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, cod. civ. e dall'articolo 6, D.Lgs. 36/2021, la società a responsabilità limitata, denominata "_____ società sportiva dilettantistica a r.l.", in acronimo "_____ SSD a r.l." (d'ora in poi "società"). La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10, D.Lgs. 36/2021 agli organismi sportivi ai quali si affilia e, per il loro tramite, l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "SSD".

Articolo 2) Sede e domicilio dei soci

La sede legale della società è in _____.

La variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'Organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

In caso di variazione dei dati indicati al comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021, la Società sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere ad A.S.C. – Attività Sportive Confederate e ad eventuali altri enti affilianti una dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli anzidetti dati nei termini e modi previsti dal comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. 39/2021.

Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello risultante a tutti gli effetti dal registro delle imprese, dove sarà indicato l'indirizzo di posta elettronica. Spetta al singolo socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Articolo 3) Oggetto sociale

La società esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 con particolare riferimento alla pratica delle discipline di …… e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, la società ha per oggetto:

- l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attività sportive riconosciute, nel rispetto e nella accettazione delle norme del Coni, del Cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intenderà affiliarsi;
- l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica;
- l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche praticate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intenderà affiliarsi.

Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- la promozione dell'attività sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attività svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

Si applica l'eccezione al computo delle attività diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, D.Lgs. 36/2021.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss., cod. civ.

Sono inibite alla società le attività dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie e alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto.

Al fine di svolgere l'attività sociale la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

La società si conforma alle norme ed alle direttive Coni e Cip, ivi compresi i principi fondamentali di cui all'articolo 29 dello Statuto del Coni e, per le discipline paralimpiche, all'articolo 33 dello Statuto del Cip, nonché agli statuti e ai regolamenti di A.S.C. – Attività Sportive Confederate e delle FSN, DSA e EPS a cui la società intende affiliarsi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli organismi affilianti, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela dei minori di cui all'articolo 16, D.Lgs. 39/2021, adottando i modelli organizzativi e di controllo e i codici di condotta previsti dal Regolamento Safeguarding di A.S.C. – Attività Sportive Confederate e nominando il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla società è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La società si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4) Durata

La società è a tempo indeterminato.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

TITOLO II

Capitale, strumenti e finanziamento e partecipazione sociale

Articolo 5.1) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro _____,00 (_____/00) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Eventuali utili e avanzi sono destinati all'attività statutaria di cui al precedente articolo 3 oppure a incremento del patrimonio.

È vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori o altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. La società non si avvale delle facoltà di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2021, ferme le disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 5.2) Variazione del capitale sociale: aumento

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previste nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi indicati dalla delibera di aumento stessa.

È attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente che l'aumento possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Articolo 5.3) Variazione del capitale sociale: riduzione

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Nelle ipotesi di riduzione volontaria del capitale non motivata da perdite, le somme rese disponibili sono imputate a una riserva indisponibile e non distribuibile, salva diversa destinazione imposta da disposizioni inderogabili di legge.

Articolo 6) Apporti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, e in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e si considerano improduttivi di interessi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467, cod. civ.

Articolo 7) Partecipazioni

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti. Si applica l'articolo 2468 cod. civ.

Articolo 8) Trasferimento delle quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi.

Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una persona scelta di comune accordo tra essi.

Articolo 9) Recesso del socio

Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società.

Si applica l'articolo 2473, cod. civ.

Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Articolo 10) Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

La liquidazione della partecipazione del socio receduto o escluso avviene nel rispetto delle disposizioni inderogabili del codice civile. Non è prevista alcuna facoltà statutaria di rimborso del capitale rivalutato o aumentato ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2021; restano vietate attribuzioni patrimoniali ulteriori rispetto a quelle eventualmente imposte dalla legge, in conformità agli articoli 5.1 e 25 del presente statuto.

Articolo 11) Esclusione del socio

Nel caso di gravi violazioni delle regole sociali e dei principi e valori fondativi della società il socio, ai sensi dell'articolo 2473-bis, cod. civ., può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo, comunicata all'interessato a cura degli amministratori entro 30 giorni dalla pronuncia. L'interessato può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La deliberazione dell'assemblea deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;
- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dalla società;
- l'assoggettamento del socio a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale;
- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;
- mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;
- mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;
- svolgimento da parte di un socio di attività concorrente con quella della società;
- pignoramento della quota del socio;

– sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

Non può concorrere alla formazione delle maggioranze il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di società con due soli soci, si applicano le disposizioni inderogabili previste per le società a responsabilità limitata.

TITOLO III

Decisioni dei soci

Articolo 12) Organi sociali

Sono organi della società:

– l'assemblea dei soci;
– l'organo amministrativo;
– l'organo di revisione e controllo.

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 13) Diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita sociale, di esprimere il proprio voto in assemblea e di candidarsi alle cariche sociali senza discriminazione alcuna.

In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

I soci votano in proporzione delle quote sottoscritte.

I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad intervenire in assemblea possono farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante delega scritta da conservare fra i documenti della società.

Ciascun delegato può rappresentare al massimo 3 soci deleganti.

I soggetti, a qualsiasi titolo tesserati, se non iscritti nel libro dei soci, non godono del diritto di voto.

Articolo 14) Decisioni dei soci

I soci decidono sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

– l'approvazione del bilancio;
– la nomina dell'organo amministrativo;
– la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
– le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2480, cod. civ.;

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente articolo 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la decisione di mettere in liquidazione la società nonché la trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda o di un ramo d'azienda e scioglimento volontario;
- la decisione in ordine all'esclusione dei soci ai sensi dell'articolo 11;
- l'adozione di regolamenti aziendali previsti dal presente statuto e qualsiasi altra competenza attribuita dal presente statuto.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- mediante deliberazione assembleare;
- mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa, a tal fine l'organo amministrativo deve inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa.

La decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata agli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

È sempre necessario il rispetto del metodo collegiale qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

Si applica l'articolo 2479-ter, cod. civ., per le decisioni dei soci non conformi al presente statuto.

Articolo 15) Assemblea dei soci - convocazione

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un solo socio. L'assemblea viene convocata ogni qual volta l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e comunque almeno 1 volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con avviso trasmesso per posta elettronica certificata, fatto pervenire ai soci all'indirizzo

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

risultante agli atti della società. È in ogni caso prevista la pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito istituzionale.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché le modalità di accesso in caso di riunioni da remoto. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea e verbale

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, dal suo presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Il presidente nominerà un segretario, anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 17) Intervento in assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco dei soci presso il registro delle imprese.

È ammessa la possibilità per ciascun socio di farsi rappresentare, anche da un non socio, mediante conferimento di delega scritta ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

La delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Articolo 18) Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È in ogni caso necessario che:

- risultino presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 19) Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo articolo 20.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 20) Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima e in eventuale seconda convocazione, con l'intervento di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato, ferme le maggioranze inderogabili previste dalla legge e quelle più elevate stabilite dal presente statuto.

Per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è richiesto, tanto in prima quanto in eventuale seconda convocazione, il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 21.1) Struttura dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico, socio o non socio, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 a un massimo di 7 membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

Agli amministratori spetta la rappresentanza della società.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili. La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

Ai presidenti delle società sportive dilettantistiche si applica il divieto di cumulo delle cariche previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni.

Restano ferme le ulteriori eventuali incompatibilità e limitazioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti di A.S.C. – Attività Sportive Confederate e degli altri organismi sportivi affilianti. All'atto dell'accettazione della carica ciascun amministratore dichiara per iscritto le cariche ricoperte in altre associazioni o società sportive dilettantistiche.

Non possono essere nominati amministratori della società o, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del Coni o delle federazioni sportive, discipline associate o enti di promozione sportiva cui la società delibererà di affiliarsi.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata dall'autorità sportiva.

Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il Coni, le federazioni, le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal Coni. Si applica l'articolo 2475-ter, cod. civ., in materia di conflitto di interessi.

Articolo 21.2) Consiglio di amministrazione

Il consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il presidente ed eventualmente un vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente, del vicepresidente, e ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del consiglio di amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 21.3) Poteri

L'amministratore unico, nel caso di sua nomina, e il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dei soci.

All'organo amministrativo spetta, in particolare, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione.

È possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo. In particolare, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio e ne cura il deposito nel registro delle imprese.

Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di modifiche sopravvenute, nei termini ivi previsti.

Articolo 21.4) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, o a eventuali amministratori delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi dell'ente di promozione sportiva, della federazione o della disciplina sportiva associata a cui la società è affiliata dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi a oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi di tali organismi.

Articolo 21.5) Compenso dell'organo amministrativo

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, D.Lgs. 36/2021 può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità per la cessazione del rapporto.

Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, dovranno essere assegnate rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della Società.

TITOLO V

Organi di controllo

Articolo 22) Organo di controllo

L'assemblea dei soci può nominare l'organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, con i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2, cod. civ. e 2399, cod. civ. Nel caso di nomina del collegio sindacale, quest'ultimo è composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477, cod. civ.

Le riunioni possono altresì svolgersi da remoto, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente statuto.

I sindaci vigilano e monitorano sull'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001, se adottati, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società.

Si applica l'articolo 2477, cod. civ. per quanto non previsto dal presente articolo.

TITOLO VI

Libri sociali, scritture contabili e bilancio

Articolo 23) Libri sociali e contabili obbligatori

La società deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, comma 1, n. 2, cod. civ.;
- libro delle decisioni dell'organo di amministrazione;
- libro delle decisioni dell'organo di controllo;
- libro giornale;
- libro degli inventari.

Articolo 24) Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 30/31 _____ di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio a norma di legge.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'articolo 2364, cod. civ., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo redige e, previa approvazione ad opera dell'assemblea, deposita il bilancio ai sensi dell'articolo 2478-bis, cod. civ.

Articolo 25) Divieto di distribuzione degli utili

Come previsto dall'articolo 5.1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, in conformità all'articolo 148, comma 8, del TUIR e alle corrispondenti disposizioni fiscali pro tempore vigenti.

Considerata l'assenza di scopo di lucro della Società, e il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, proventi o avanzi di gestione, gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a una riserva statutaria non distribuibile tra i soci neanche in caso di scioglimento della Società.

TITOLO VII

Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione

Articolo 26) Liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

Lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di Srl, di cui al capo VIII, libro V, cod. civ.

L'assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Sede Legale e Sede Operativa: **Via Reno,30 – 00198 Roma**
Codice Fiscale: **97644950012** – Partita Iva: **09003401008**
Tel: **06.89766106** – **06.8848874** Cell: **3336476189**
E-mail: **segreteria@ascsport.it**
Pec: **asc@pec.ascsport.it**

In capo agli amministratori sono previsti gli obblighi di cui all'articolo 2485, cod. civ. e le facoltà ex articolo 2486, cod. civ.

Articolo 27) Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 148, co. 8, lett. b) del TUIR, nonché delle corrispondenti disposizioni fiscali pro tempore vigenti.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse agli organi di giustizia sportiva e al collegio arbitrale previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Giustizia Sportiva di A.S.C. – Attività Sportive Confederate. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti di A.S.C. – Attività Sportive Confederate o della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata, nonché lo Statuto e i Regolamenti di A.S.C. – Attività Sportive Confederate.